



COMUNE DI BARBIANELLO

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.52

OGGETTO:

Ricognizione soprannumero e/o eccedenze di personale (art.33 D.Lgs. 165/2001) - Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022 - 2024 - Piano assunzioni 2022.

L'anno duemilaventuno addì venti del mese di dicembre alle ore undici e minuti trenta nella solita sede comunale, si è riunita, la Giunta Comunale.:

Cognome e Nome	Presente
1. FALBO Giorgio - Sindaco	Sì
2. CARINI Andrea - Vice Sindaco	No
3. CAZZOLA CLAUDIO - Assessore	Sì
4.	
5.	
Totale Presenti: 2	
Totale Assenti: 1	

Partecipa il Vice Segretario Comunale Signor MERCADANTE FAZIA Dott. Umberto

Il Signor FALBO Giorgio nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: Ricognizione soprannumero e/o eccedenze di personale (art.33 D.Lgs. 165/2001) - Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022 - 2024 - Piano assunzioni 2022.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 89 del D.Lgs.267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" prevede che gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti l'ordinamento generale degli uffici e servizi che deve prevedere i ruoli, la dotazione organica, la loro consistenza complessiva e i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro
- che l'art. 91 del D.Lgs. 267/00 prevede che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio e che sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale;
- che l'art. 48 del D.Lgs.267/00 prevede che è di competenza della Giunta Comunale l'adozione dei regolamenti degli uffici e dei servizi;

Visto l'art.16 Legge 12 novembre 2011 n.183 (Legge di stabilità per l'anno 2011), che ha modificato l'art.33 D.lgs n.165/2001, il quale impone alle Pubbliche Amministrazioni di provvedere annualmente alla ricognizione delle eventuali situazioni di soprannumero e di eccedenze di personale in servizio senza la quale le amministrazioni pubbliche non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere

Considerato che la condizione di soprannumero e/o eccedenze, non definendo la normativa stessa i criteri ai quali occorre attenersi, si può rilevare:

- dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica
- rispetto al rapporto medio tra personale dipendente e popolazione residente, come definito da apposito Decreto che il Ministro dell'Interno determina e pubblica triennialmente e che per il triennio 2017-2020, prevede tale rapporto per i Comuni con popolazione fino a 999 abitanti in 1/106 (D.M. 10.04.2017);
- rispetto ai limiti di spesa del personale (ovvero l'anno 2008 per gli Enti sino a 1.000 abitanti);

Preso atto, sentiti il Responsabile del Servizio Finanziario nonché i Responsabili dei Servizi dell'Ente, che tutti i vincoli sopra richiamati sono pienamente rispettati dall'Ente;

VISTO il decreto 08/05/2018 con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche", necessarie per l'attuazione dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017 che prevede che:

- **il piano dei fabbisogni deve essere coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali e obiettivi specifici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009);**
- previa analisi delle esigenze, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali e agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini. L'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;
- per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, **la "dotazione organica" non è più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno della legge o da altra fonte;**

Visto l'art.1 c.562 della L.296/06 (Finanziaria 2007) e s.m.i. che prevede che gli enti non sottoposti al patto di stabilità (enti con popolazione inferiore a 1.000 abitanti e Unione dei Comuni), al fine di procedere a nuove assunzioni, devono verificare che la spesa di personale, con l'esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non deve superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008;

VERIFICATO che valore delle spese di personale anno 2008, calcolato ai sensi dell'art. 1 c.562 L.296/06 sopra citato, per il Comune di BARBIANELLO e' pari a € 189.500,00 comprensivo di IRAP e il valore delle spese di personale anno 2021 stanziato sul bilancio 2021 è pari a € 185.250,72 mentre il valore delle spese di personale anno 2022 è previsto in € 186.00,00 e pertanto non superano le spese di personale dell'anno 2008, ad esclusione degli aumenti contrattuali, nel rispetto del sopra citato art. 1 c.562 della L.296/2006:

VISTO:

- l'art. 33 c.2 del D.L. 34/2019 convertito con L.58/2019, come modificato dal c. 853, art. 1 L. n. 160/2020, che stabilisce:

A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto (omissis) sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato (omissis).

- il **Decreto Ministeriale 17.03.2020** *Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*, pubblicato in G.U. il 27.05.2020, che **individua i valori soglia, differenziati per fascia demografica**, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e al netto dell'IRAP, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché **individua le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni** che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia, per i comuni che si collocano nella fascia intermedia fra i valori soglia minimo e massimo nonché per i comuni **che si collocano nella fascia superiore al valore soglia**;

RITENUTO CHE:

- la tabella 1 e 3 (rapporto di spesa del personale con entrate correnti) del Decreto sopra citato rappresenta, in relazione a ciascuna fascia demografica, i rispettivi valori soglia minimo e massimo di riferimento. Quindi, **i Comuni che si collocano nella fascia superiore al valore soglia devono adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento**;

PRESO ATTO della circolare esplicativa del DM 17.03.2020 del Dipartimento Funzione Pubblica che specifica alcuni elementi critici della definizione dei due concetti di spesa di personale e di entrate correnti;

VISTO il prospetto di calcolo sotto riportato, in applicazione del citato decreto, da cui emerge che questa amministrazione ha un percentuale che si colloca nella fascia superiore al valore soglia:

**CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALI (ART. 33, COMMA 4, D.L. 34/2019
- D.P.C.M. 17/03/2020)**

1) Individuazione dei valori soglia - art. 4, comma 1 e art. 6; tabelle 1 e 3

COMUNE DI	BARBIANELLO
POPOLAZIONE	869
FASCIA	a
VALORE SOGLIA PIU' BASSO	29,5%
VALORE SOGLIA PIU' ALTO	33,5%

Fascia	Popolazione	Tabella 1 (Valore soglia più basso)	Tabella 3 (Valore soglia più alto)
a	0-999	29,50%	33,50%
b	1000-1999	28,60%	32,60%
c	2000-2999	27,60%	31,60%
d	3000-4999	27,20%	31,20%
e	5000-9999	26,90%	30,90%
f	10000-59999	27,00%	31,00%
g	60000-249999	27,60%	31,60%
h	250000-14999999	28,80%	32,80%
i	1500000>	25,30%	29,30%

2) Calcolo rapporto Spesa di personale su entrate correnti - art. 2

	IMPORTI	DEFINIZIONI
SPESA DI PERSONALE RENDICONTO ANNO 2020	194.691,00	definizione art. 2, comma 1, lett. a)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2018	548.163,00	definizione art. 2, comma 1, lett. b)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2019	558.013,00	
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2020	626.948,00	
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ANNO 2020	35.839,00	
RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI	35,93%	

Caso C: Comune con % al di sopra del valore soglia più alto

Controllo limite (*):

	IMPORTI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2020 (PREVISIONE/CONSUNTIVO)	194.691,00	Art. 6, commi 1 e 2
ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE ANNO 2020 (PREVISIONE/CONSUNTIVO)	591.109,00	
RAPPORTO SPESA PERSONALE/ENTRATE CORRENTI ANNO 2020	32,94%	
RAPPORTO SPESA PERSONALE 2019 /ENTRATE CORRENTI 2017-2018-2019 AL NETTO FCDE	35,93%	
VALORE SOGLIA PIU' ALTO	33,50%	

(* il rapporto spesa personale/entrate correnti deve essere gradualmente ridotto fino al conseguimento del valore soglia più alto entro il 2025

Si da' atto, quindi, sulla base del prospetto sopra riportato, che questo ente ha un "valore soglia" (35,93%) si collocano nella fascia superiore al valore soglia con una spesa di personale anno 2020 pari a €. 194.691,00 (calcolata al netto

dell'IRAP come previsto dalla modalita' di calcolo delle spese di personale riportata nell'art.2 del DM 17.03.2020) pertanto deve assicurare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento;

Vista circolare sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Interno, in materia di assunzioni di personale che prevede che:

"I Comuni con incidenza tra spesa di personale ed entrate correnti più elevata rispetto ai valori-soglia stabiliti in Tabella 3 sono tenuti ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto per convergere, al massimo nell'anno 2025, verso il predetto valore soglia. La Circolare chiarisce che a tal fine gli Enti possono operare sia sulla leva delle entrate che su quella della spesa di personale, eventualmente anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. L'art. 6 del Decreto, in coerenza con la norma primaria, prevede una riduzione del turn-over al 30%, sino al raggiungimento della soglia, solo a partire dall'anno 2025, nel caso in cui a tale data non sia stata raggiunta la soglia-obiettivo.

RICHIAMATI gli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 165/2001, i quali prevedono che le Amministrazioni ispirino la propria organizzazione a criteri di funzionalità, flessibilità, collegamento delle attività degli uffici, imparzialità;

RICHIAMATI altresì gli artt. 3, 7 e 89 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000, che riconoscono in capo ai singoli Enti la piena potestà organizzativa, da esercitarsi secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità e secondo i principi di professionalità e responsabilità, nei limiti delle proprie capacità di bilancio, o comunque allo stesso riferibili, e delle esigenze connesse all'esercizio delle funzioni attribuite dalla vigente normativa;

Richiamata la propria deliberazione n. 9 del 24/02/2021 avente per oggetto: Programma triennale fabbisogno personale 2021 - 2023 e rideterminazione dotazione organica che prevede il seguente fabbisogno di personale:

AREA ECONOMICO FINANZIARIA	AREA AMMINISTRATIVA	AREA TECNICA	AREA VIGILANZA
1 cat.D coperto	1 cat.D coperto	1 cat. C coperto	1 cat.D coperto

Dato atto che a decorrere dal 31/12/2021 cesserà per quiescenza l'istruttore direttivo Cat. D Area Amministrativa;

Ritenuto di adottare un percorso di graduale riduzione annuale del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti facendo leva sia sulle entrate che sulla spesa di personale anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento fino a garantire, entro il 2025, il rientro al di sotto della soglia di "non virtuosità", come segue:

Entrate:

- nel 2021 è già in essere un aumento della addizionale comunale IRPEF;
- vi è un aumento dei trasferimenti da parte dello Stato al titolo terzo per la pandemia;

Spesa di personale

- Il costo del personale anno 2020, rispetto al 2019 è aumentato in quanto non è stato possibile attivare convenzioni di segreteria ed è stato nominato Segretario a reggenza/scavalco per intero anno. Dall'anno 2021 la spesa del personale si è ridotta in quanto è stato nominato un vice segretario senza compenso ma con rimborso spese di viaggio
- Nel corso del 2022, a seguito di pensionamento dell'istruttore direttivo Cat. D, incaricato di Posizione Organizzativa Area Amministrativa è intenzione dell'amministrazione provvedere assunzione personale in categoria inferiore cat.C senza Posizione Organizzativa e quindi con notevole risparmio di spesa

Ritenuto, pertanto, di sostituire l'istruttore direttivo Cat. D con una figura amministrativa di Cat.C che svolga attività istruttoria e di supporto nel campo amministrativo e/o contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati con particolare riferimento ai servizi demografici, stato civile, amministrativo e segreteria ;

Ritenuto pertanto di rivedere il Piano triennale del fabbisogno del personale per 2022-2024 come segue:

AREA ECONOMICO	AREA	AREA TECNICA	AREA VIGILANZA
----------------	------	--------------	----------------

FINANZIARIA	AMMINISTRATIVA		
1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT.D coperto	1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT.C VACANTE	1 cat. C ISTRUTTORE TECNICO coperto	1 ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA CAT.D coperto

per una spesa di personale (calcolata al netto dell'IRAP in analogia alla modalita' di calcolo delle spese di personale riportata nell'art.2 del DM 17.03.2020) per l'anno 2022 pari a euro **186.00,00**;

RITENUTO, in previsione della cessazione per pensionamento dell'istruttore direttivo AMMINISTRATIVO Cat. D, di prevederne la sostituzione mediante concorso pubblico o in alternativa mediante mobilita' o convenzioni;

VISTO l'art. 3 c.8 della Legge 56/2019 che prevede che al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure di mobilita' previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;

RILEVATO CHE il presente programma è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;

DATO ATTO CHE:

- questo Ente, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), ha effettuato la ricognizione annuale ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 3 del D. Lgs. n. 165/2001, dalla quale non risultano situazioni di eccedenza o di soprannumero;
- che l'amministrazione ha adottato il piano triennale 2021/2023 delle azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono le pari opportunità di lavoro tra uomini e donne ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 198/2006 con propria deliberazione n. 15 del 09/03/2021 senza il quale è fatto divieto alle P.A. di procedere all'assunzione di nuovo personale;
- aver rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, nonché aver inviato gli stessi, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato (art. 9, commi da 1-quinques a 1-octies, D.L. n. 113/2016);
- che non è stato richiesto da parte di creditori il rilascio della certificazione di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 185/2008;
- non si è in stato di deficiarietà strutturale o in dissesto;
- il piano è stato sottoposto a controlli preventivi, anche al fine di verificare la coerenza con i vincoli di finanza pubblica, nonché alla preventiva informativa sindacale (art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001);
- il medesimo piano è oggetto di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato", unitamente al Conto annuale del personale;

VISTO il parere del Revisore dei conti;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli della Responsabile dell'Area finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria;

CONSIDERATO che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del Documento Unico di Programmazione (DUP);

Con votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese

DELIBERA

1. Di dare atto che questo ente non presenta per l'anno 2022 situazioni di soprannumero e di eccedenze di personale;
2. Di approvare il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022-2024 come meglio sotto riportato:

AREA ECONOMICO FINANZIARIA	AREA AMMINISTRATIVA	AREA TECNICA	AREA VIGILANZA
1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT.D COPERTO	1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT.C	1 cat. C ISTRUTTORE TECNICO COPERTO	1 ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA CAT.D COPERTO

3. di dare atto che questo ente ha un "valore soglia" (35,93%), si collocano nella fascia superiore al valore soglia con una spesa di personale anno 2020 pari a €. 194.691,00 (calcolata al netto dell'IRAP come previsto dalla modalità di calcolo delle spese di personale riportata nell'art.2 del DM 17.03.2020) e pertanto deve assicurare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento;
4. di adottare un percorso di graduale riduzione annuale del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti facendo leva sia sulle entrate che sulla spesa di personale anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento fino a garantire, entro il 2025, il rientro al di sotto della soglia di "non virtuosità", come segue:

Entrate:

- nel 2021 è già in essere un aumento della addizionale comunale IRPEF
- vi è un aumento dei trasferimenti da parte dello Stato al titolo terzo per la pandemia

Spesa di personale

- Il costo del personale anno 2020, rispetto al 2019 è aumentato in quanto non è stato possibile attivare convenzioni di segreteria ed è stato nominato Segretario a reggenza/ scavalco per intero anno. Dall'anno 2021 la spesa del personale si è ridotta in quanto è stato nominato un vice segretario senza compenso ma con solo rimborso delle spese di viaggio.
 - Nel corso del 2022, a seguito di pensionamento dell'istruttore direttivo Cat. D, incaricato di Posizione Organizzativa Area Amministrativa è intenzione dell'amministrazione provvedere assunzione personale in categoria inferiore cat.C senza Posizione Organizzativa e quindi con notevole risparmio di spesa e con un tour over inferiore alla spesa del 100% dei cessati.;
5. di dare atto che per l'anno 2022 è prevista una spesa di personale (calcolata al netto dell'IRAP in analogia alla modalità di calcolo delle spese di personale riportata nell'art.2 del DM 17.03.2020) per il Piano del Fabbisogno del Personale anno 2022 come meglio sopra riportato pari ad euro 186.000,00

5. che valore delle spese di personale anno 2008, calcolato ai sensi dell'art. 1 c.562 L.196/06, ad esclusione degli aumenti contrattuali, nel rispetto del sopra citato art.1 c.562 della L.296/2006: € 189.500,00 comprensivo di IRAP e il valore delle spese di personale anno 2021 stanziato sul bilancio 2021 è pari a € 185.250,72 mentre il valore delle spese di personale anno 2022 è previsto in € 186.000,00 e pertanto non superano le spese di personale dell'anno 2008, ad esclusione degli aumenti contrattuali, nel rispetto del sopra citato art.1 c.562 della L.296/2006:

5. Di prevedere per l'anno 2022 l'assunzione di n° 1 istruttore amministrativo Cat. C ;

4. Di dare atto che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del Documento Unico di Programmazione (DUP);

5. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune di BARBIANELLO, nella sezione "Amministrazione trasparente", in applicazione delle vigenti disposizioni di legge.

6. Di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS., R.S.U. e al Dipartimento della Funzione Pubblica.

7. di inoltrare alla Ragioneria Generale dello Stato il presente PTFP come indicato nella circolare RGS n. 18/2018 in esecuzione di quanto previsto dall'art. 6-ter del d.lgs. 165/2001. All'interno dei SICO è stato introdotto il modulo denominato appositamente "PIANO DEI FABBISOGNI".

Di dichiarare, con successiva e separata votazione espressa in forma palese, unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

COMUNE DI BARBIANELLO

Provincia di Pavia

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Ricognizione soprannumero e/o eccedenze di personale (art. 33 D.Lgs. 165/2001) – Programmazione triennale del Fabbisogno di Personale 2022-2024 – Piano Assunzioni 2022.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione in oggetto ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(F.to Rag. Paola Boschini)

Barbianello lì 20.12.2021

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole, ai sensi degli artt. 49, 147 bis, 153, comma 5, D.lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché dell'art. 4 del Regolamento di contabilità, in merito alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto.

**IL RESPONSABILE del servizio
FINANZIARIO**

(F.to rag. Paola Boschini)

Barbianello lì 20.12.2021



COMUNE DI BARBIANELLO

Provincia di Pavia

VERBALE N. 13 del 13 dicembre 2021



PARERE SULLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2022/2024

Il sottoscritto **dott. Romito Francesco**, revisore unico di questo Comune, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 15/11/2019, esecutiva, ed in carica per il triennio 2019/2022

VISTI

- La proposta di giunta comunale avente ad oggetto: *"RICOGNIZIONE SOPRANNUMERO E/O ECCEDEXENZE DI PERSONALE (ART.33 D.LGS 165/2001) - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022-2024 - PIANO ASSUNZIONI 2022"*, la documentazione e gli allegati ad essa relativa;
- l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75 ed in particolare riferimento al comma 2 nella parte ove si indica *"Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nonché l'art. 6-ter del medesimo D.lgs"*;
- gli artt. 89 comma 5 e art. 91 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267/2020;
- l'art. 39, comma 1, Legge 27 Dicembre 1997, n. 449 riguardo alla funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi;
- l'art. 91 del D.Lgs. 267/00 prevede che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio e che sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale;
- le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale pubblicate sulla GU serie generale n. 173 del 27.07.2018;
- l'art.16 Legge 12 novembre 2011 n.183 (Legge di stabilità per l'anno 2011), che ha modificato l'art.33 D.lgs n.165/2001, il quale impone alle Pubbliche

Amministrazioni di provvedere annualmente alla ricognizione delle eventuali situazioni di soprannumero e di eccedenze di personale in servizio senza la quale le amministrazioni pubbliche non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

- il decreto 08/05/2018 con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche", necessarie per l'attuazione dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017 che prevede che:

* il piano dei fabbisogni deve essere coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali e obiettivi specifici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009);

* previa analisi delle esigenze, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali e agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini. L'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

* per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non è più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno della legge o da altra fonte;

- l'art.1 c.562 della L.296/06 (*Finanziaria 2007*) e s.m.i. che prevede che gli enti non sottoposti al patto di stabilità (*enti con popolazione inferiore a 1.000 abitanti e Unione dei Comuni*), al fine di procedere a nuove assunzioni, devono verificare che la spesa di personale, con l'esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non deve superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008;

- l'art. 33 c.2 del D.L. 34/2019 convertito con L.58/2019, come modificato dal c. 853, art. 1 L. n. 160/2020;

CONSIDERATO

- che valore delle spese di personale anno 2008, calcolato ai sensi dell'art. 1 c.562 L.296/06 sopra citato, per il Comune di Barbianello e' pari a **€ 189.500,00** comprensivo di IRAP e il valore delle spese di personale anno 2021 stanziato sul bilancio 2021 è pari a **€ 185.250,72**, mentre il valore delle spese di personale anno 2022 è previsto in **€ 186.000,00** e pertanto non superano le spese di personale dell'anno 2008, ad esclusione degli aumenti contrattuali, nel rispetto del sopra citato art.1 c.562 della L.296/2006;

TENUTO CONTO

- che **il Decreto Ministeriale 17.03.2020 Misure per la definizione delle capacita' assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni**, pubblicato in G.U. il 27.05.2020, **che individua i valori soglia, differenziati per fascia demografica**, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e al netto dell'IRAP, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di previsione, nonche' **individua le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni** che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia, per i comuni che si collocano nella fascia intermedia fra i valori soglia minimo e massimo nonché per i comuni **che si collocano nella fascia superiore al valore soglia**;
- della circolare esplicativa del DM 17.03.2020 del Dipartimento Funzione Pubblica che specifica alcuni elementi critici della definizione dei due concetti di spesa di personale e di entrate correnti;
- il prospetto dal calcolo effettuato, in applicazione del citato decreto, emerge che questa amministrazione ha un percentuale di rapporto **spesa personale / entrate correnti** pari al **35,93%** ed è evidente, quindi, sulla base del prospetto sopra riportato, che questo ente ha un "valore soglia" (**35,93%**) si **collocano nella fascia superiore al valore soglia con una spesa di personale anno 2020 pari a €. 194.691,00** (calcolata al netto dell'IRAP come previsto dalla modalita' di calcolo delle spese di personale riportata nell'art.2 del DM 17.03.2020) pertanto deve assicurare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento;
- visto che il Piano triennale del fabbisogno del personale per 2022-2024 è evidenziato come segue:

AREA ECONOMICO FINANZIARIA	AREA AMMINISTRATIVA	AREA TECNICA	AREA VIGILANZA
1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT.D coperto	1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT.C VACANTE	1 cat. C ISTRUTTORE TECNICO coperto	1 ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA CAT.D coperto

per una spesa di personale (calcolata al netto dell'IRAP in analogia alla modalita' di calcolo delle spese di personale riportata nell'art.2 del DM 17.03.2020) **per l'anno 2022 pari a euro 186.00,00;**

tutto ciò premesso, non sussistendo elementi ostativi alla firma della stessa

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla Proposta di Approvazione di fabbisogno del personale 2022-2024 e ricognizione di personale dando atto che il Comune di Barbianello non presenta per l'anno 2022 situazioni di soprannumero e di eccedenze di personale.

Il revisore raccomanda altresì, che venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spesa del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Letto, confermato e sottoscritto

Li, 13/12/2021

Dott. Romito Francesco



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francesco Romito".

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to : FALBO Giorgio

Il Vice Segretario Comunale
F.to : MERCADANTE FAZIA Dott. Umberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 DLgs 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali)

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 22 DIC 2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Barbianello, li 22 DIC 2021

Il Vice Segretario Comunale
F.to : MERCADANTE FAZIA Dott. Umberto

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 125 DLgs 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi giorno di pubblicazione - ai capigruppo riguardando materie elencate al 3° comma dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142, modificato dal comma 36 dell'art. 17 della Legge 127/97:

Barbianello, li 22 DIC 2021

Il Vice Segretario Comunale
F.toMERCADANTE FAZIA Dott. Umberto

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Barbianello, li 22 DIC 2021



Il Vice Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 DLgs 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali)

- Si certifica che il 20-dic-2021 la suesesa deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3°comma dell' art. 134 del DLgs 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi ai sensi dell'art 127 del succitato Decreto Legislativo.
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art.134-comma 4° - DLgs 267/2000.

Li, 20-dic-2021

Il Vice Segretario Comunale
F.TO MERCADANTE FAZIA Dott. Umberto